DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che modifica la decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(81/559/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 143,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i paesi e territori d'oltremare di Saint Vincent e delle Nuove Ebridi sono diventati indipendenti rispettivamente il 27 ottobre 1979 sotto il nome di Saint Vincent e Grenadine ed il 30 luglio 1980 sotto il nome di Repubblica di Vanuatu ;

considerando che la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 si applica a Saint Vincent e Grenadine a decorrere dal 1° gennaio 1981 ed alla Repubblica di Vanuatu a decorrere dal 18 marzo 1981 ; che il Consiglio ha, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [2], modificato, con la decisione 81/558/CEE [3], gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1979) per quanto riguarda, da un lato gli Stati ACP e, dall'altro, i paesi e i territori d'oltremare ;

considerando che conviene modificare gli importi previsti agli articoli 83 e 114 della decisione 80/1186/CEE,

DECIDE :

Articolo 1

La decisione 80/1186/CEE è modificata come segue :

1. Il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 83*

Per la durata della presente decisione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 99 milioni di ECU.

Detto importo comprende :

1. 84 milioni di ECU provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « Fondo », così ripartiti :

   a) per i fini precisati negli articoli 79 e 80, 75 milioni di ECU, di cui :

      — 41 milioni di ECU in forma di sovvenzioni,

      — 27 milioni di ECU in forma di prestiti speciali,

      — 7 milioni di ECU in forma di capitali di rischio,

      — p. m. in forma di sistema di finanziamento speciale, conformemente alle disposizioni relative ai prodotti minerali ;

   b) per i fini precisati nel titolo II, fino a 9 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

2. Per i fini precisati negli articoli 79 e 80, fino a 15 milioni di ECU, in forma di prestiti concessi dalla banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3 %, alle condizioni di cui all'articolo 87, il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

3. Gli importi previsti in forma di sovvenzioni e di prestiti speciali, ossia 68 milioni di ECU, tolte le dotazioni per azioni di cooperazione regionale e gli aiuti urgenti, previsti rispettivamente all'articolo 114, paragrafo 2, ed all'articolo 117 come pure l'importo da prevedere eventualmente per gli abbuoni dei prestiti della Banca„ sono ripartiti come segue :

   — territori francesi d'oltremare 18 milioni di ECU,

   — Antille olandesi 20 milioni di ECU,

   — paesi e territori britannici d'oltremare 13,5 milioni di ECU ».

2. Il testo dell'articolo 114, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 83 per lo sviluppo economico e sociale

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.
(3) Vedi pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.

dei paesi e territori, una somma di 9,5 milioni di ECU è riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON